

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3370

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

—

Programma quinquennale per la realizzazione di alloggi di servizio per le Forze di Polizia e programma quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della Polizia di Stato

Presentato il 4 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente iniziativa si propone una duplice finalità: promuovere l'atteso programma di interventi straordinari per la costruzione di alloggi di servizio per le forze di polizia in genere nonché di procedere nello stesso senso per un piano che contempli la costruzione di sedi di servizio, scuole e infrastrutture per la Polizia di Stato.

Trattasi di obiettivi fondamentali, strettamente connessi tra di loro, in quanto entrambi concorrono a realizzare indispensabili presupposti per consentire allo Stato di dare sempre più adeguate risposte alla crescente domanda di sicurezza che proviene dai cittadini.

Infatti, se da un lato il problema alloggiativo delle forze dell'ordine assume aspetti sempre più inderogabili specie per la esigenza di mobilità degli operatori di polizia a causa delle caratteristiche strutturali del *modus operandi* della odierna criminalità organizzata, d'altro canto si rende ormai improcrastinabile l'adeguamento del parco immobiliare della Polizia di Stato agli attuali ed impegnativi compiti.

Pertanto, un'azione mirata ad eliminare una grave fonte di disagio per il personale e, nel contempo, ad assicurare provvidenze di tipo strutturale per la polizia di Stato, sulla scorta — d'altronde — di quanto già previsto dalla legge n. 16 del 6 febbraio 1985 per l'Arma dei carabinieri, non può non inserirsi come parte integrante nella globale strategia governativa per migliorare le condizioni di sicurezza del Paese.

In stretta consequenzialità con le svolte premesse, il Capo I del disegno di legge in esame prevede la realizzazione di un piano pluriennale di acquisizione di alloggi di servizio, per le cinque forze di

polizia, secondo una programmazione da parte delle Amministrazioni interessate, che privilegi le sedi ove maggiori siano le necessità operative.

Apposite norme precisano i contenuti, le procedure e i tempi per la formazione del programma in questione (articoli 1 e 2) nonché le modalità della realizzazione degli alloggi (articoli 3, 4 e 6).

Vengono, inoltre, presi in considerazione i casi di urgente necessità di acquisizione di alloggi già costruiti (articolo 5).

Un regolamento, infine, disciplinerà l'assegnazione: a tal proposito vengono fissati particolari criteri direttivi (articolo 7), con riferimento alla disciplina del canone sociale e degli oneri accessori.

Va chiarito che l'espressione « alloggi di servizio » viene qui adoperata in un significato più ampio di quello che normalmente assume sul piano strettamente tecnico, per cui il Capo I si riferisce non solo agli alloggi che vengono concessi in ragione di una funzione specificamente determinata, in genere di preposizione, e collocati all'interno degli uffici o comandi, ma anche a quegli immobili che, destinati al personale, comunque vanno posti in rapporto di funzionalità rispetto all'Amministrazione interessata. In particolare, ad immobili la cui fruizione è correlata puntualmente al servizio da prestare nella sede ed è suscettibile di rotazione con la mobilità del personale.

Il Capo II dispone in relazione alla cennata ulteriore finalità dell'iniziativa in esame che è quella di far fronte alla fondamentale esigenza di dotare l'Amministrazione della pubblica sicurezza, in particolare, di adeguate sedi di servizio e infrastrutture, nonché di incrementare gli istituti di istruzione in relazione anche

agli impegni derivanti dai programmi di attuazione del noto recente aumento di organico.

Vero è, infatti, che una circoscritta attività di costruzione di immobili è già in corso, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza, di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ma la limitatezza delle somme stanziare in bilancio non consente di raggiungere risultati soddisfacenti, in relazione al fabbisogno rilevato.

Le occorrenze di edifici ed impianti da parte della Polizia di Stato si profilano sotto diversi aspetti.

Gravi problemi di vario genere derivano, anzitutto, dal fatto che numerosi edifici hanno sede in costruzioni di proprietà privata assunte in locazione (531 edifici sono sedi di commissariati di pubblica sicurezza o questure e 1.253 ospitano caserme), mentre solo 314 sono gli immobili demaniali in uso alla Polizia di Stato (e per lo più si tratta di antiche costruzioni, in cattive o mediocri condizioni di manutenzione).

Ciò determina una situazione di incertezza e precarietà per la permanenza stessa degli organismi *in loco*, soggetti in ogni momento alla richiesta di rilascio (per finita locazione o per necessità) da parte dei proprietari.

Inoltre, trattasi spesso di fabbricati non rispondenti alla particolare destinazione, in quanto costruiti originariamente ad uso di civile abitazione e comunque mancanti di congrue opere di sicurezza passiva, delle quali oggi è vivamente avvertita l'indispensabilità in coincidenza con il ben noto intensificarsi degli attentati alle caserme.

La verità è che l'accasermamento degli organismi di polizia in immobili di proprietà privata assunti in locazione, oltre che dar luogo a notevoli inconvenienti, si presenta come un metodo superato e, in ultima analisi, eccessivamente oneroso per la finanza pubblica.

Per di più, in tutto un sistema — correlato in ispecie alla legge n. 121 del 1981 —, che mira a potenziare l'efficienza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, affinché il rinnovamento oltre che

sul piano ordinamentale abbia concreti riflessi su quello organizzativo e funzionale.

Né può essere sottovalutata la necessità di assicurare alla Amministrazione della pubblica sicurezza una piena disponibilità di strutture che permettano l'ottimale perseguimento di uno dei principie cardine della « riforma della Polizia », vale a dire il miglioramento della preparazione professionale del personale.

Basti pensare che, per le esercitazioni con l'armamento di reparto o con gli artifici lacrimogeni, gli organismi provinciali non dispongono di poligoni di tiro all'aperto (i soli in cui tali esercitazioni sono praticabili), per cui sono costretti a richiedere l'utilizzazione delle strutture del Ministero della difesa.

D'altra parte nuove scuole sono di vitale importanza per poter portare a compimento i programmi di assorbimento delle vacanze e, soprattutto, il programma di potenziamento dell'organico recentemente disposto dalla legge n. 150 del 1985, senza sacrificare, o relegare sul piano di adempimenti prevalentemente formali, l'istruzione e la formazione che costituiscono parte integrante dei processi per l'immissione in servizio del personale della Polizia di Stato.

Va sottolineato che già la II Commissione della Camera dei deputati, nella seduta del 1° dicembre 1983, in sede di esame della Tabella 8 del Bilancio 1984, ha raccomandato al Governo di predisporre idonee iniziative anche legislative al fine di far fronte alle necessità di ristrutturazione e di costruzione di scuole, caserme, questure e poligoni di tiro, alloggi di servizio.

Passando all'analisi, il Capo che qui si illustra prevede, in particolare, quanto appresso.

Con l'articolo 9 viene autorizzato un programma quinquennale di interventi finanziari per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti; il programma è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, mentre la realizzazione

del programma stesso è affidata al Ministero dei lavori pubblici.

Con l'articolo 10 viene individuato nel Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo competente ad indicare i luoghi e le aree degli insediamenti nonché i requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Viene poi ribadito che l'esecuzione degli interventi, la cui realizzazione richieda l'apprestamento di misure di sicurezza, è affidata, in concessione, in deroga alle norme vigenti.

L'ultimo comma dell'articolo 10 svincola le opere di edilizia in questione dalla normativa urbanistica, tramite l'assimilazione di esse a quelle destinate alla difesa militare, per il particolare assetto di caserme, poligoni di tiro, ed infrastrutture in genere riguardate sotto il profilo della sicurezza.

Le previsioni dell'articolo 11 riproducono, ai fini della realizzazione del programma, le disposizioni corrispondenti della legge 6 febbraio 1985, n. 16, concer-

nente analogo programma costruttivo per le esigenze dell'Arma dei carabinieri. Va, a tale proposito, posto in risalto che i cennati programmi risultano già finanziati in larga misura con un accantonamento pari a 700 miliardi nel triennio 1986-1988 e che, nella previsione delle spese, dovrà tenersi conto della evoluzione dei costi in corso d'opera.

Con il medesimo articolo, pertanto, si individuano criteri per la concreta ubicazione degli interventi privilegiando soluzioni che diano garanzia della massima celerità.

L'articolo 12, nel solco di una costante prassi, per evitare di dover procedere alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere di ogni singolo intervento, conferisce questo effetto alla approvazione del progetto.

Nel Capo III sono contenute apposite disposizioni finanziarie, con l'indicazione degli stanziamenti relativi ad entrambi i programmi oggetto della presente iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

ART. 1.

1. Il Ministro dell'interno, per garantire la funzionalità degli organi, comandi e reparti delle Forze di polizia, è autorizzato, per il quinquennio 1986-1990, a dare diretta attuazione ad un programma di interventi straordinari per l'acquisto e la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale della Stato.

2. Il programma per gli interventi straordinari di cui al precedente comma è predisposto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, da apposita Commissione costituita con decreto del Ministro dell'interno. Detto programma, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 13, dovrà tener conto della prevedibile evoluzione dei costi in relazione ai tempi di realizzazione.

3. La Commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un sottosegretario da lui delegato, è composta dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale della guardia di finanza, dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, da un funzionario della Ragioneria generale della Stato e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici. Per ogni rappresentante effettivo è designato un supplente.

4. Funge da segretario un primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

5. La Commissione di cui al presente articolo:

a) individua le sedi ove maggiore è il fabbisogno di alloggi per il personale di cui al comma 1, in relazione alle unità stabilmente presenti;

b) identifica il numero e le tipologie degli alloggi da acquistare e da costruire in ciascuna sede, in relazione sia al fabbisogno di alloggi sia alla situazione edilizia locale;

c) individua le località dove debbano essere effettuati gli acquisti e dove debbano essere realizzate le costruzioni;

d) formula pareri al Ministro dell'interno ai sensi del successivo articolo 5.

6. Il programma è approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, per quanto attiene alla competenza dei servizi demaniali, nonché il Ministro dei lavori pubblici.

7. Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma.

ART. 2.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza, provvede al rilevamento della consistenza del patrimonio edilizio comunque destinato ad alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. I risultati del censimento sono ricalcolati annualmente e fanno parte integrante della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

1. Gli interventi previsti dal presente Capo possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato e degli enti locali, anche in deroga alle norme e alle destinazioni dei suoli e degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) acquisendo in proprietà, anche in deroga ai limiti e alle condizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure aree da reperire ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero aree inserite nei piani di recupero comunali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) in altre aree di proprietà dei privati;

d) acquistando immobili residenziali privati, ai sensi del successivo articolo 5.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

Per l'attuazione del programma di cui al presente Capo, il Ministro dell'interno promuove i competenti interventi del Ministro dei lavori pubblici, per quanto concerne la costruzione di alloggi, e del Ministro delle finanze, nei casi in cui si proceda mediante acquisto di immobili.

ART. 5.

1. Il Ministro dell'interno, nei casi in cui ritenga di non poter procedere altrimenti e comunque entro il limite del cin-

quanta per cento degli stanziamenti di ciascun anno finanziario, è autorizzato, previo parere della Commissione di cui al precedente articolo 1, a procedere mediante acquisizione di immobili residenziali privati, ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4.

2. In ogni caso il prezzo di acquisto non può superare il limite massimo di costo ammissibile stabilito ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 6.

La progettazione e l'affidamento dei lavori di cui al presente Capo sono curati dai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 per il tramite del Dipartimento della pubblica sicurezza.

ART. 7.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, emana, con proprio decreto, il regolamento contenente norme: per la ripartizione degli alloggi, tenuto conto dei posti di impiego e dei vari incarichi; per le procedure e le modalità di concessione degli alloggi, di revoca, di annullamento e di decadenza delle concessioni; per il calcolo e gli eventuali criteri di revisione dei canoni di concessione sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale; per i tempi di adeguamento dei canoni e degli altri oneri che riguardano gli alloggi preesistenti; per la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; per la composizione delle

commissioni per l'assegnazione degli alloggi, in cui in ogni caso è necessaria la presenza degli organi di rappresentanza delle forze di polizia. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedervi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.

2. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

3. Il venti per cento dell'importo relativo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi.

4. L'ottanta per cento dello stesso importo è riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero dell'interno, di altri alloggi.

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli alloggi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, la cui assegnazione ai propri dipendenti è condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio. A tal fine, gli atti disciplinanti i rapporti con gli assegnatari sono adeguati alle predette disposizioni.

ART. 8.

Le opere e gli interventi previsti dal presente Capo sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

CAPO II.

ART. 9.

1. Per il quinquennio 1986-1990 il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a dare attuazione a un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative della Polizia di Stato. Detto programma, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 13, dovrà tener conto della prevedibile evoluzione di costi in relazione ai tempi di realizzazione.

2. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni del Parlamento entro trenta giorni dalla sua approvazione.

ART. 10.

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui al precedente articolo, il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede tra l'altro all'indicazione dei luoghi ed aree ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui al precedente comma 1, sono affidate in concessione dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al precedente comma 2, la progettazione e l'affidamento dei lavori sono di-

sposti dai competenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, sentito il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le opere di edilizia di cui al presente Capo sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

ART. 11.

1. Il programma di cui al presente Capo può essere realizzato anche utilizzando aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del cinquanta per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Gli atti di trasferimento di immobili — alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 12.

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente Capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO III.

ART. 13.

1. Per la realizzazione del programma di cui al Capo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 450 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno negli anni finanziari dal 1986 al 1990. Nel triennio 1986-1988 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 55 miliardi per l'anno 1986, lire 90 miliardi per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988.

2. Per la realizzazione del programma di cui al Capo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 650 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1986 al 1990. Nel triennio 1986-1988 i relativi stanziamenti sono determinati in lire 85 miliardi per l'anno 1986, lire 140 miliardi per l'anno 1987 e lire 200 miliardi per l'anno 1988.

3. Alla determinazione degli importi relativi agli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1986-1988, pari a lire 140 miliardi per l'anno 1986, lire 230 miliardi per l'anno 1987 e lire 330 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.